



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DELLA CASA UFFICIO CASA

BANDO DI CONCORSO PER L'ANNO 2014 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179.0.0/114 DEL 03.06.2014 RELATIVAMENTE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE DI GENOVA.

In attuazione dell'art. 4 della Legge Regione Liguria n° 10/29.6.2004 così come modificata ed integrata dalla Legge Regione Liguria n. 3/11.3.2014 e ai sensi della Delibera di Giunta Regione Liguria n.1281 del 17/10/2014

E' EMANATO

il seguente bando di concorso per l'aggiornamento della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 179.0.0-114 del 03.06.2014 relativamente all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 10/29.6.2004 e s.m.i. situati nel Comune di Genova che nel periodo di validità della graduatoria si renderanno disponibili.

L'aggiornamento di cui sopra avviene mediante:

- a) l'inserimento di nuove domande;
- b) la variazione o conferma, su istanza di parte, delle condizioni prese a riferimento per l'inserimento nella precedente graduatoria;
- c) le modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti

A) REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 della L.R.L. n. 10/2004, i requisiti del richiedente e di conseguenza degli altri componenti il nucleo familiare per conseguire l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti:

Requisiti del richiedente:

- 1** Avere compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando (**25.11.2014**).
- 2** Essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 27, comma 6, L. n. 189/2002).
- 3** Risiedere anagraficamente o prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Genova.
La residenza non è richiesta in caso di lavoratori emigrati all'estero o profughi e nel caso di lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune ove svolgeranno la nuova attività. Possono altresì partecipare al presente bando i lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso.
Inoltre, possono partecipare al presente bando anche i residenti dei Comuni ubicati nel Bacino di Utenza "H" (Arenzano, Cogoleto, Masone, Mele, Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Davagna, Bargagli, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Sant'Olcese, Isola del Cantone, Savignone, Ronco Scrivia, Busalla, Casella) che non hanno emanato nell'anno 2014 un bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di e.r.p..

Requisiti del richiedente e degli altri componenti:

- 4 Possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell'intero nucleo familiare non superiore al limite di accesso pari a € **16.674,17**. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore a € **20.270,56**.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di pubblicazione del bando stesso, mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra.

L'attestazione ISEE deve essere aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2013 riguardante il nucleo familiare inserito nella domanda alla data di emanazione del bando. L'attestazione dovrà essere sottoscritta presso un CAAF successivamente all'1.1.2015 ed entro la data di scadenza del bando di concorso e cioè entro il 19.3.2015, pena l'esclusione.

IMPORTANTE

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO VERRANNO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE LE ATTESTAZIONI ISEE RILASCIATE SUCCESSIVAMENTE AL 1° GENNAIO 2015.

Quanto sopra a seguito dell'approvazione del nuovo modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'attestazione ISEE che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015, ai sensi del Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014 – Supplemento Ordinario n. 87.

- 5 Non avere diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale.

E' considerato alloggio adeguato l'immobile composto da un numero di vani, escluso gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella tabella seguente.

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1	O	L	X	X	X	X	X
2	X	O	L	X	X	X	X
3	X	X	O	L	X	X	X
4	X	X	X	O	L	X	X
5	X	X	X	O	L	X	X
6	X	X	X	X	O	L	X
7	X	X	X	X	X	O	L
8	X	X	X	X	X	O	L
Più di 8	X	X	X	X	X	O	L

X condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per eccessivo sovra/sottoutilizzo
O condizioni ottimali
L condizioni di leggero sottoutilizzo

Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorchè un componente del nucleo familiare sia disabile

- 6 Non avere diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più beni immobili ubicati **in qualsiasi località del territorio nazionale** il cui valore complessivo di riferimento, ai fini della vigente imposta sugli

immobili, sia superiore a € **104.278,95**, corrispondente al valore medio – incrementato del 20% - degli alloggi di E.R.P. presenti nel bacino di utenza “H” di cui fa parte il Comune di Genova.

- 7 Non aver avuto precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio di E.R.P. o di altro alloggio pubblico. E' consentita, peraltro, la partecipazione al relativo bando, qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato, peraltro, debiti riferiti a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza dall'assegnazione, con le seguenti precisazioni:
- a) non può partecipare al bando di concorso, colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
 - b) non può partecipare al bando di concorso, il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario;
 - c) non può partecipare al bando di concorso, l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso;
 - d) non può partecipare al bando di concorso di cui alla presente normativa, il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.

Tale condizione è accertata nei confronti di chiunque abbia già occupato un alloggio pubblico sia come titolare di contratto di locazione, sia come componente il nucleo familiare, sia a qualsiasi altro titolo. In ogni caso, non deve comunque sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

- 8 Non aver avuto precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici; tali requisiti non si applicano qualora l'alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

B) AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti alla voce A) del presente bando per l'anno 2014 e delle condizioni, di cui alla voce C), che comportano l'attribuzione del punteggio. Le situazioni relative in particolare ai punti 2, 5, 8, 9, 12 delle condizioni valutabili di seguito riportate, qualora possedute, sono rese in autocertificazione indicando gli estremi del documento rilasciato (Ente Pubblico erogatore, data, n. di protocollo generale e quant'altro idoneo a reperire la certificazione rilasciata).

C) CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

CONDIZIONI FAMILIARI

Non sono cumulabili, ai fini del punteggio, le condizioni di cui ai seguenti punti:

- a) 1. “ANZIANI” con
e
b) 3. “FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE” con 4. “PERSONA SOLA CON MINORI A CARICO”
3. “FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE”
5. “STATO DI DISOCCUPAZIONE”

1. ANZIANI

Nuclei familiari i cui componenti, ivi comprese le persone singole, che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 65 anni ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro come nei successivi punti a) e b) del punto 2., o abbia un'età superiore a 75 anni; tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni **PUNTI 20**
- b) tutti i componenti del nucleo familiare con età maggiore di 65 anni **PUNTI 15**

2. DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3 Legge n. 104/5.2.1992), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente, è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- a) invalidità al 100% o handicap grave con accompagnamento ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 30**
- b) invalidità al 100% o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 20**
- c) invalidità dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 15**
- d) invalidità dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 8**

3. FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 30° anno alla data di pubblicazione del bando e con minori **PUNTI 12**
- b) famiglia di nuova formazione con minori **PUNTI 10**
- c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 30° anno alla data di pubblicazione del bando senza minori **PUNTI 7**
- d) famiglia di nuova formazione senza minori **PUNTI 5**

Per coppia si intende coniugi, coppia convivente risultante come tale dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione al Registro comunale delle unioni civili ove previsto ovvero la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando, si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio secondo i termini fissati dal bando stesso.

4. PERSONA SOLA CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un solo componente, con un eventuale minore o più a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata:

- a) persona sola con uno o più minori tutti a carico **PUNTI 16**
- b) persona sola **PUNTI 8**

5. STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito (dopo il 31.12.2013) e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%::

- a) richiedente e altro componente **PUNTI 18**

- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni **PUNTI 10**
c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni
PUNTI 8

6. RICONGIUNGIMENTO

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda
PUNTI 10
b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda **PUNTI 10**

7. CASI PARTICOLARI

- a) nucleo di un solo componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato in luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai Servizi Sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso
PUNTI 15
b) nucleo familiare di emigrato che necessiti di rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento **PUNTI 15**

CONDIZIONI ABITATIVE

Non sono cumulabili, ai fini del punteggiaggio, le condizioni di cui ai seguenti punti:

- a) **8. "RILASCIO ALLOGGIO" con tutte le altre condizioni abitative**
b) **9. "CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA" con tutte le altre condizioni abitative**
c) **13. "BARRIERE ARCHITETTONICHE" con** **12. "CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO"**
e **14. "ACCESSIBILITÀ"**

8. RILASCIO ALLOGGIO

Nuclei che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della L. 431/98. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipula del contratto di locazione;

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato **PUNTI 80**
b) sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione

PUNTI 60

- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione del bando di concorso il termine fissato per il rilascio **PUNTI 30**

9. CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

Richiedenti che abitino da almeno tre mesi presso strutture di assistenza (quali, ad esempio, strutture sociali protette) o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità. Si

considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria. **PUNTI 70**

10. COABITAZIONE

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

a) nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità

PUNTI 15

b). nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado

PUNTI 12

11. SOVRAFFOLLAMENTO

a) sovraffollamento estremo (X°)

PUNTI 20

b). sovraffollamento marcato (X)

PUNTI 15

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X°	X					
4	X°	X	X				
5	X°	X°	X				
6	X°	X°	X	X			
7	X°	X°	X°	X	X		
8	X°	X°	X°	X	X		
Più di 8	X°	X°	X°	X°	X		

12. CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

a) pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dalla A.S.L. la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi **PUNTI 25**

b) cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dalla A.S.L. la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi

PUNTI 20

13. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti di cui al precedente punto 2. "DISABILI" che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (presenza di barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)

PUNTI 25

14. CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Richiedenti di cui al precedente punto 1. "ANZIANI" che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo

PUNTI 13

15. INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare come definito al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa" come modificate con D.G.R. n. 1607/2012. **PUNTI 20**

SITUAZIONE ECONOMICA

- a) Il punteggio per le condizioni economiche è compreso tra 0 e 1 punti in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione (€ 16.674,17) e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

$$\frac{\text{limite di accesso ISEE} - \text{ISEE nucleo familiare}}{\text{limite di accesso ISEE}}$$

Ad esempio: per un ISEE uguale a € 3.000,00 il punteggio attribuito sarà di 0,80 ottenuto nel modo seguente:

$$\frac{16.674,17 - 3.000,00}{16.674,17}$$

- b) Nel caso di nucleo familiare monocomponente ammesso alla procedura concorsuale per effetto della deroga al limite ISEE, purché non superiore a € **20.270,56.**, non viene attribuito alcun punteggio in quanto non si è in presenza di una situazione di disagio economico (l'ISEE del nucleo familiare risulta essere maggiore del limite di accesso ISEE)

PERIODO DI RESIDENZA

- a) per i richiedenti che risiedono da meno di 2 anni nel comune che ha emanato il bando e che abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 3 anni **PUNTI 10**
- b) per i richiedenti che risiedono da meno di 2 anni nel comune che ha emanato il bando e che abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 5 anni **PUNTI 20**
- c) per i richiedenti che sono residenti da almeno 2 anni nel comune che ha emanato il bando. **PUNTI 30**
- d) per i richiedenti che sono residenti da almeno 5 anni nel comune che ha emanato il bando. **PUNTI 40**

D) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- 1) Le situazioni riportate per le condizioni familiari ed abitative sono raggruppate in modo da escludere quelle tra loro incompatibili. I valori assegnati a ciascun gruppo di condizioni non possono superare 100.
- 2) L'indicatore del disagio economico viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare secondo la formula riportata al punto relativo alla situazione economica.
- 3) Salvo che il bando non preveda diversamente, sia i requisiti per l'assegnazione, sia le condizioni sono valutabili se posseduti alla data di pubblicazione del bando.

E) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al concorso **devono essere compilate in tutte le loro parti, pena il rigetto delle stesse**, su appositi moduli in distribuzione presso gli Uffici Comunali o scaricabili dai siti internet del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e dell' ARTE (www.arte.ge.it) e devono essere **presentate improrogabilmente entro il 19.03.2015** esclusivamente mediante una delle seguenti modalità **allegando obbligatoriamente copia fotostatica leggibile del documento di identità, del codice fiscale e, in caso di cittadini di uno stato non aderente all'Unione Europea, del permesso di soggiorno o carta di soggiorno:**

- a) **direttamente all'Archivio Generale** - Piazza Dante 10 (orario di ricevimento: Lunedì e Giovedì 8,30/12,30 e 14,00/16,30 - Martedì e Mercoledì orario continuato 8.30/16.30 - Venerdì 8.30/14.00);
- b) **a mezzo di raccomandata A.R.** all'Ufficio Protocollo - Archivio Generale - Piazza Dante 10 – 16121 Genova; in questo caso fa fede il timbro postale.
- c) **tramite posta elettronica certificata esclusivamente** all'indirizzo di posta elettronica comunegenova@postemailcertificata.it . In tal caso, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio della domanda; in questo caso fa fede la data di invio della mail;

F) DOCUMENTAZIONE

Il richiedente deve allegare alla domanda **obbligatoriamente, pena l'esclusione**, la seguente **documentazione atta a verificare il possesso dei requisiti**:

- a) **qualora trattasi di cittadino straniero**:
 - copia della carta di soggiorno ovvero
 - copia del permesso di soggiorno almeno biennale e avere una regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge 189/2002;
- b) **qualora trattasi di richiedente non residente nel Comune di Genova, anche nel caso in cui sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi**,
 - o dichiarazione del datore di lavoro
 - o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Genova;

G) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUA PUBBLICIZZAZIONE

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 6, L.R.L. n. 10/2004, forma la **graduatoria provvisoria** sulla base di quanto dichiarato e documentato e provvede:
 - 1) all'affissione all'Albo Pretorio comunale (Via Garibaldi, 9) per un periodo di 30 giorni.
 - 2) alla pubblicazione sui siti del Comune di Genova, di ARTE Genova e della Regione Liguria;
 - 3) all'invio ai Municipi del Comune di Genova;
 - 4) tramite un avviso sul risponditore telefonico automatico dell'Ufficio Casa;

Non verrà inviata alcuna lettera ai concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria provvisoria che dovranno, di conseguenza, tenersi informati.

Solamente i concorrenti non idonei riceveranno comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. riportante i motivi dell'esclusione dalla graduatoria.

Avverso tale graduatoria è **ammesso ricorso amministrativo inviato tramite raccomandata A.R. in opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione** alla Direzione Politiche Attive della Casa – Ufficio Casa – Bandi E.R.P. – Via di Francia 1 – 16149 Genova.

2. Il Comune, conclusa la fase dell'esame delle eventuali opposizioni, approva la **graduatoria definitiva**, e provvede alla relativa affissione all'Albo Pretorio comunale per un periodo di 30 giorni. La graduatoria definitiva verrà pubblicizzata con le stesse modalità previste al punto 1).

Non verrà inviata alcuna lettera ai concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva che dovranno, di conseguenza, tenersi informati.

Solamente i concorrenti non idonei riceveranno comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. riportante i motivi dell'esclusione dalla graduatoria.
3. La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Tale graduatoria sarà aggiornata presumibilmente entro un anno dalla data di scadenza del bando (19.3.2015) con le modalità del presente bando.
5. L'acquisizione di ogni informazione relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva è a totale carico e responsabilità degli interessati, che potranno avvalersi di tutti gli strumenti già illustrati al precedente punto 1 e che per comodità di lettura si riportano:
 - 1) affissione all'Albo Pretorio comunale (Via Garibaldi, 9) per un periodo di 30 giorni.
 - 2) pubblicazione sui siti del Comune di Genova, di ARTE Genova e della Regione Liguria;

- 3) in consultazione presso i Municipi del Comune di Genova;
- 4) tramite un avviso sul risponditore telefonico automatico dell'Ufficio Casa;

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Rosa Calamita.

H) MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Il Comune provvede all'assegnazione dell'alloggio, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva fatto salvo quanto di seguito specificato.

Hanno priorità nell'assegnazione i conduttori con sfratto per finita locazione in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 L. 9/2007 e successive integrazioni e modificazioni per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio, requisiti autocertificati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 4 del D.L. 86/27.5.2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/26.7.2005 e successive integrazioni e/o modifiche, comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4, come disposto dalla legislazione succitata.

Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti nella procedura concorsuale. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla cancellazione della posizione del concorrente in graduatoria.

Viene cancellato dalla graduatoria definitiva il richiedente che rinunci all'alloggio proposto, qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni di salute ampiamente documentate.

2. L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) il rispetto del rapporto tra numero dei vani e composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella riportata al punto 5. del presente bando (pag. 2).
Possono, comunque, essere assegnati alloggi in cui il rapporto di cui sopra sia immediatamente inferiore a quello riportato nella suddetta tabella.
 - 2) gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustifichino l'assegnazione di tale alloggio.
3. L'assegnazione è comunicata, a cura del Comune, agli aventi diritto.
4. Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, il Comune d'intesa con l'ente gestore ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria di importo inferiore a € 5.000,00. In tal senso viene stipulata una specifica convenzione in forza della quale:
 - a) l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese dell'intervento le quali, documentate e riconosciute, verranno contabilizzate a valere sulle somme dovute all'ente gestore.
 - b) l'ente gestore, previa approvazione del capitolato e del preventivo di spesa dei lavori, autorizza gli stessi ed esegue le opportune verifiche.

La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza.

5. Gli assegnatari prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi negli Uffici preposti del Comune nel giorno indicato per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.
6. Copia autentica dell'atto convenzionale di locazione è trasmessa immediatamente all'ente gestore, il quale procede alla consegna dell'alloggio all'interessato od a persona da lui delegata.
7. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, salvo proroga da concordarsi dall'ente gestore a seguito di istanza motivata. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dall'assegnazione; a tal fine l'ente gestore comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio nei termini.

I) OBBLIGHI E SANZIONI

1. In caso di dichiarazioni mendaci sono applicabili le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale oltre a quelle previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Qualora, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
2. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo di fornire all'ente gestore i dati anagrafici e di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare.

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.L. n. 10/2004 e s.m.i. ed alla Delibera di Giunta Regione Liguria n. 1281 del 17/10/2014

Per delega
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Lottici

Genova, 21.11.2014